

FORME ALTERNATIVE DI NOTIFICAZIONE: LA NOTIFICA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI *

SOMMARIO: 1. La disciplina della notificazione nel processo civile, in quello penale ed in quello amministrativo. - 1.1. La notificazione. - 1.2. Forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge. - 1.2.1. L'art. 151 c.p.c. - 1.2.2. L'art. 150 c.p.p. - 1.2.3. Il d.d.l. 819/92. - 1.2.4. La l. 7 giugno 1993, n. 183. - 2. I mezzi informatici che consentono una comunicazione fra le parti. - 2.1. Il telefax. - 2.2. La posta elettronica. - 2.3. La messaggia elettronica. - 2.4. Altri mezzi. - 3. Utilizzabilità degli strumenti informatici per la «notifica elettronica». - 3.1. Gli atti notificabili con sistemi informatici. - 3.2. La notifica mediante telefax. - 3.2.1. La prova della notifica. - 3.2.2. L'individuazione del consegnatario. - 3.3. La notificazione mediante sistema di messaggistica elettronica. - 3.4. La notifica mediante servizio di posta elettronica. - 3.5. Modelli ed ambiti di intervento normativo.

Nell'ambito dell'informatica giuridica in senso stretto, che studia l'applicabilità dell'informatica al diritto, l'attenzione degli studiosi si è concentrata soprattutto sulla possibilità di redigere automaticamente il documento giuridico (ed in particolar modo sulla possibilità di sostituire l'elaboratore elettronico al giudice nell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali) e sulla automazione degli uffici più direttamente interessati all'amministrazione della giustizia (uffici giudiziari, legali e notarili).

Il risultato di tali studi è stato, nel primo caso, la preparazione di alcuni prodotti specifici che potessero fornire un qualche ausilio nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (si pensi, ad esempio, ai sistemi esperti creati per calcolare la rivalutazione e gli interessi dei crediti monetari); ma, per quanto riguarda la possibilità effettiva di sostituire completamente la macchina al giudice, si è dovuta riconoscere l'impossibilità pratica di algoritmizzare il processo decisionale del magistrato, e quindi di procedere in tale sostituzione.

Nel secondo caso, l'automazione degli uffici interessati all'amministrazione della giustizia, la repentina diffusione dell'informatica ad ogni campo dello scibile umano ha portato la maggior parte de-

(*) Pur avendo il presente scritto carattere unitario, il capitolo primo è stato curato da Pasquale Vari, il secondo e il terzo da Gianluigi Ciacci.

Nelle more della pubblicazione, il d.d.l. 819/92, al quale si fa più volte riferimento, è stato approvato dal parlamento senza alcuna modifica al testo, divenendo dunque la legge 21 gennaio 1994, n. 53.

gli studi legali e notarili, in maniera diversamente capillare, a dotarsi di elaboratori elettronici e di programmi che gestiscano l'attività dell'operatore del diritto. Né sono rimasti « immuni » da tale processo di automazione gli uffici giudiziari dei principali palazzi di giustizia del nostro Paese, che sono ormai in genere dotati di ruoli informatici e banche dati di vario genere.

Nell'ambito degli studi sull'informatica giuridica in senso stretto, secondo le due direttrici di cui si è parlato, il presente scritto cercherà di ipotizzare la possibilità concreta di applicare le tecnologie informatiche ad un particolare momento del processo, l'instaurazione ed il mantenimento del contraddittorio, e, più in generale, alle comunicazioni fra le parti e fra le parti ed il giudice: nella specie, a quel particolare atto processuale tipico che è la notificazione.¹ Questo anche per cercare di ovviare al cronico stato di disservizio in cui versano gli uffici notifiche in troppe sedi giudiziarie, che ancora utilizzano strumenti vetusti ed assolutamente superati.²

Per riuscire in tale scopo, si deve procedere nell'analisi dei principali mezzi tecnici che potrebbero già da oggi essere utilizzati per effettuare le operazioni di notificazione di atti processuali in maniera efficace e veloce; una volta individuati tali mezzi tecnici, si dovrà poi procedere all'esame degli strumenti normativi, già esistenti o auspicabili, che potrebbero rendere possibile il loro efficace utilizzo nel processo.

L'analisi si svolge attraverso un primo capitolo in cui si espone l'istituto della notificazione, e delle modalità alternative di notifica già disciplinate nel nostro ordinamento; un secondo capitolo esamina i principali mezzi che l'informatica rende disponibili per effettuare comunicazioni fra soggetti distanti in maniera rapida ed efficace; nel terzo capitolo si prospetta l'utilizzabilità pratica degli strumenti informatici ai fini della notificazione di atti, si esaminano quindi difficoltà e problemi che tale utilizzo potrebbe far sorgere, e si suggeriscono, infine, gli ambiti di un eventuale intervento normativo.

(1) La notificazione può essere considerata un atto processuale tipico nonostante le fattispecie di suo utilizzo per le comunicazioni di atti stragiudiziali (ad esempio la diffida ad adempiere).

(2) Sul punto vedi anche i rilievi di M. ABELLO, *Il servizio - o il disservizio - notifiche: in margine ad una proposta di legge di iniziativa delle regioni Lazio e Piemonte*, in *Foro It.*, 1993, V, p. 173 ss.

1. - La disciplina della notificazione nel processo civile, in quello penale ed in quello amministrativo.

1.1. - La notificazione.

Generalmente la notificazione è definita come l'atto (o, meglio, il procedimento) mediante il quale si porta un altro atto a conoscenza di un determinato soggetto (e tale determinatezza è il carattere fondamentale che distingue la notificazione dalle altre forme di pubblicità legale, quali ad esempio le iscrizioni nei registri dello stato civile, la trascrizione nei registri immobiliari, ecc.).

Secondo la definizione adottata sembrerebbe che in tanto il procedimento di notifica si perfezioni, in quanto l'atto notificando pervenga a conoscenza del suo destinatario.

Peraltro, esaminando la normativa e la giurisprudenza sul tema, tanto civilistica quanto penalistica, si può rilevare come la realizzazione del suddetto scopo sia in realtà del tutto irrilevante ai fini del perfezionamento e della validità del procedimento di notificazione.

È evidente infatti che, se fosse necessaria l'effettiva conoscenza dell'atto notificando, non risulterebbe difficile per un imputato o per un debitore citato in giudizio sottrarsi alle conseguenze di un procedimento semplicemente rifiutando l'atto notificando o non facendosi trovare presso la propria abitazione. Pertanto l'ordinamento³ indica come necessaria e sufficiente, ai fini della validità della notificazione di un atto, il fatto « di dirigere l'oggetto da notificare verso il destinatario e di metterglielo a disposizione, in modo da provocare la sua presa di conoscenza ».⁴

Il procedimento di notificazione si esaurisce, quindi, nel momento in cui l'atto entra nella disponibilità del destinatario, e l'effettiva conoscenza del suo contenuto, rientrando in genere nella sfera volitiva del soggetto, resta estranea alla struttura della notifica-

(3) Vedi la previsione, tra gli altri, degli artt. 138, 2° comma, e 140 c.p.c., ovvero degli artt. 156, 2° comma, 157, 8° comma, e 159 c.p.p.

(4) PUNZI, *Notificazione*, in *Enc. dir.*, Milano, vol. XXVIII, 1978, p. 641 ss. (ivi a p. 646). Questo assunto è stato più volte confermato dalla Corte costituzionale, soprattutto con riferimento alle notificazioni a mezzo del servizio postale: fra le numerose decisioni, vedi 7 aprile 1988, n. 429, in *Civ. cost.*, 1988, I, p. 4 ss.; 26 luglio 1988, n. 899, *ibid.*, 1988, I, p. 4201 ss.; 23 febbraio 1989, n. 75, in *Riv. Corte Cost.*, 1989, p. 239 ss.

stessa.⁵ Infatti, lo stesso destinatario può eccepire la nullità della notificazione solo per motivi attinenti al procedimento notificativo, in caso di violazione delle disposizioni che lo disciplinano,⁶ ma mai se non abbia avuto conoscenza dell'atto (anche nel caso in cui fornisca la prova della mancata conoscenza).⁷

Assume quindi un ruolo centrale il procedimento notificativo, che deve essere, in base a quanto detto, idoneo a realizzare quella possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario che è lo scopo della notificazione. Perché tale scopo venga realizzato non è sufficiente che si ponga in essere un procedimento che astrattamente sembri adeguato a portare l'atto nella sfera di disponibilità del destinatario, ma è necessario valutare se detto procedimento sia concretamente idoneo a raggiungere tale risultato.

Per specificare meglio questo concetto occorre rilevare che il procedimento notificativo può distinguersi a seconda che venga o meno previsto e disciplinato dal legislatore, in particolare nei codici di procedura.

Nel caso in cui manchi una puntuale disciplina legislativa di

una determinata modalità di notificazione,⁸ si dovrà procedere ad un accurato esame circa l'effettiva idoneità di cui si è parlato, sia in astratto (quale capacità generica di quel determinato sistema a raggiungere il risultato richiesto dalla legge), sia nel caso specifico.

Ma anche nell'ipotesi delle fattispecie di notificazione previste e disciplinate dagli stessi codici di procedura il giudice non potrà esimersi da una valutazione di efficacia del procedimento utilizzato, seppur limitato alla fattispecie concreta in esame.

L'ordinamento, infatti, con la tipizzazione di una serie di procedimenti notificativi, non fa sorgere nella materia una sorta di presunzione assoluta di conoscenza, realizzata ogni qual volta venga posto in essere uno di tali procedimenti, ma valuta, sia pure a priori, ognuno di questi astrattamente idoneo a realizzare quella possibilità di conoscenza richiesta. Sistema che non esclude quindi la necessità di svolgere successivamente anche un riscontro in concreto, cioè nella singola fattispecie portata all'esame del giudice, di tale idoneità.

1.2. - *Forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge.*

L'ordinamento consente solo poche forme di notificazione alternative a quelle tipizzate nei codici di procedura.

Nel processo civile, infatti, a parte l'art. 149 (notificazione a mezzo del servizio postale) e l'art. 150 c.p.c. (notificazione per pubblici proclami) che, pur essendo forme particolari, rientrano sempre nella previsione del codice, l'unica norma veramente rilevante è quella di cui all'art. 151 c.p.c. (forme di notificazione ordinate dal giudice), che peraltro trova una applicazione giurisprudenziale rarissima.

Nel processo penale, invece, il nuovo codice di rito ha introdotto rilevanti novità. In primo luogo ha ribadito con l'art. 149, confermando quanto già previsto nel vecchio codice dall'art. 167 *bis*, la possibilità di provvedere alla notificazione di atti a persone diverse dell'imputato mediante comunicazione telefonica, confermata da telegramma. Ma soprattutto ha legittimato, mediante la previ-

(5) PUNZI, *Delle comunicazioni e notificazioni*, in *Comm. cod. proc. civ.*, Allorio, Torino, 1973, p. 1453 ss.

(6) «La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data» (art. 160 c.p.c.).

«La notificazione è nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 1°, 2° e 3° comma e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prevista dall'art. 157 8° comma; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata all'art. 157 3° comma; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario» (art. 171 c.p.c.).

(7) Proprio dalla previsione dell'art. 171 lett. b) c.p.c., anzi, risulta evidente la conferma di quanto la effettiva conoscenza dell'atto non interessi la legge: infatti, la notificazione è nulla se «non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice... e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario», richiedendo tale norma i due requisiti insieme e ritenendoli non sufficienti singolarmente. Così poi l'art. 139, 2° comma c.p.c. valuta il procedimento di notificazione perfezionato quando l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario, purché non minore di anni quattordici o non palesemente incapace; il successivo 3° comma valuta sufficiente la consegna al portiere o al vicino; l'art. 155 c.p.c. permette la notifica per pubblici annunci alle persone offese dal reato; l'art. 156, 2° comma, c.p.c. stabilisce la consegna dell'atto rifiutato dall'imputato detenuto al direttore dell'istituto di pena, e così via.

(8) Modalità che potrà essere utilizzabile grazie alle due norme «aperte» che permettono di effettuare notificazioni in forme diverse da quelle tipizzate nei codici, e cioè l'art. 151 c.p.c. per il processo civile e l'art. 150 c.p.c. per il processo penale, su cui vedi oltre nello stesso capitolo.

in esame riguarda il tipo di atto che esso permetterebbe di notificare. Occorre cioè chiedersi se nei casi indicati dall'art. 151 c.p.c. possano notificarsi, da un punto di vista soggettivo, i soli provvedimenti del giudice o anche gli atti di parte; in caso di risposta affermativa, ci si deve inoltre chiedere, da un punto di vista oggettivo, se tale forma operi solo una volta che il procedimento sia iniziato, oppure se possa notificarsi « in modo diverso » anche l'atto introduttivo del giudizio.¹⁴

Secondo la prevalente dottrina¹⁵ la norma in esame non è limitata ai soli provvedimenti del giudice. Non sembra inoltre che debba essere interpretata nel senso di precludere la possibilità di notificare l'atto introduttivo del giudizio; né, comunque, si comprenderebbe la ratio di una tale preclusione. Il fatto che l'art. 151 c.p.c. preveda che sia « il giudice » ad autorizzare la notifica non significa automaticamente che tale giudice debba essere quello innanzi al quale il procedimento, già introdotto, sia pendente. E difatti, nel caso in cui l'atto introduttivo sia un ricorso, che pertanto deve essere prima depositato e poi notificato, sembra chiaro che lo stesso giudice che fissa con decreto l'udienza di prima comparizione possa altresì redigere il decreto ex art. 151 c.p.c. in calce allo stesso atto notificando. Qualora invece l'atto introduttivo del giudizio da notificare con modalità diverse sia un atto di citazione, l'emissione del decreto *de quo* rientra sicuramente nell'ambito dei poteri ordinatori del giudice: la sua emanazione spetterebbe quindi, in analogia a quanto previsto dagli artt. 80 1° comma, 82 2° comma, 163 bis 2° e 3° comma c.p.c., al conciliatore, al pretore¹⁶ e al presidente del tribunale, nell'ambito delle rispettive competenze.¹⁷

c) - Le circostanze particolari.

Maggiore rilevanza riveste invece il problema relativo alle cir-

(14) Sul punto, con riferimento alla tipologia degli atti notificabili mediante i nuovi mezzi informatici, vedi par. 3.1.

(15) Così PUNZI, *Notificazione*, cit., p. 661; ANDBIOLI, *Commento al c.p.c.*, sub art. 151, I, Napoli, 1957, p. 407 ss. Verso un'interpretazione restrittiva è invece orientato SATTI, *Commentario al c.p.c.*, I, Milano, 1959, p. 513 ss.

(16) Dal 3 gennaio del 1994 le competenze previste dagli artt. 80 e 82 c.p.c. in favore del conciliatore sono assegnate al giudice di pace, mentre al pretore non è più riconosciuto il potere di cui all'art. 82 c.p.c. 2° comma, ai sensi degli artt. 20 e 34 l. 21 novembre 1991 n. 374.

(17) Così COSTANTINO, *Sulla notificazione*, cit., (ivi a p. 186).

costanze in presenza delle quali il giudice può prescrivere la notificazione in forme alternative.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il giudice può infatti prescrivere la detta notifica « quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità ». Questo vuole innanzi tutto significare che alle forme alternative si può ricorrere non solo quando l'impiego dei procedimenti ordinari sia impossibile, ma anche quando tale impiego sia solamente sconsigliabile: ad esempio nel caso ricorrano esigenze di una maggiore sicurezza per il destinatario della notifica, o di maggiore economia per la parte istante, o in genere di maggiore celerità.¹⁸

Occorre precisare però che l'impossibilità di cui si è parlato deve intendersi nel senso di impossibilità materiale, non giuridica: l'art. 151 sarebbe cioè applicabile, ad esempio, nel caso di calamità che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari, ovvero in caso di sciopero del personale addetto; non lo sarebbe invece nel caso in cui l'impossibilità derivi dal fatto che altre norme prevedano, per la fattispecie in concreto presentatesi, diverse forme di notifica.

Sembra dunque che le circostanze cui fa riferimento la norma vadano collegate, più che alla situazione generale, a quella della parte che richiede la notifica ex art. 151. È chiaro che la situazione particolare potrà ben essere null'altro che una conseguenza di quella nella quale si trova la collettività, ma potrà anche derivare da esigenze proprie della sola parte: si pensi alla necessità di notificare con la massima urgenza un atto nell'imminenza della scadenza dei termini previsti, proprio mentre uno sciopero degli ufficiali giudiziari renderebbe impossibile provvedere alla notificazione in tali termini.¹⁹

(18) Ipotesi che si verifica quando il compimento della notifica impedisca una decadenza che l'applicazione della disciplina ordinaria non riuscirebbe ad evitare.

(19) Non osta all'applicazione dell'art. 151 c.p.c., nell'esempio indicato, il disposto dell'art. 2 del d.lgs. 9 aprile 1948 n. 437, secondo il quale « qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato il provvedimento di cui all'articolo precedente ». In questo caso, infatti, la valutazione circa l'eccezionalità dell'evento spetta al Ministro di grazia e giustizia, il cui provvedimento interverrà, se interverrà, solo in un momento successivo alla effettiva scadenza del termine dell'atto (termine peraltro esclusivamente di decadenza), quando cioè la situazione si sarà normalizzata. Per tutto il periodo sino alla (eventuale) pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, permarrà una situazione di incertezza che, con il ricorso all'art. 151 c.p.c., si potrebbe invece evitare. In tal senso vedi COSTANTINO, *Sulla notificazione*, cit., (ivi a p. 188 ss.).

Occorre infine rilevare che, indicando l'art. 151 c.p.c. che il decreto che autorizza la notificazione in forma alternativa va steso in calce all'atto notificando, si deve chiaramente escludere la conclusione che, anche in presenza di calamità naturali o di scioperi degli ufficiali giudiziari, della norma possa in via generale consentire il ricorso a mezzi alternativi a prescindere dall'intervento del giudice.

d) - I mezzi utilizzabili.

Non bisogna comunque dimenticare che, qualunque forma alternativa di notificazione il giudice autorizzi, questa deve essere idonea al raggiungimento dello scopo cui la notifica stessa è preordinata, come già indicato nel paragrafo 1.1. A tal proposito, l'art. 151 c.p.c. può distinguersi in due parti: nella prima esso indica, quale specifico mezzo di notifica, il telegramma collazionato con avviso di ricevimento; nella seconda si limita a far riferimento ad un « modo diverso da quello stabilito dalla legge ».

Questa seconda parte può dunque considerarsi una vera e propria norma aperta, in base alla quale il giudice potrebbe autorizzare un qualsiasi mezzo che egli ritenga in concreto idoneo a far sì che l'atto entri nella sfera di disponibilità del destinatario. Potrebbe pertanto ritenersi, anche con riferimento al principio della strumentalità delle forme ex art. 121 c.p.c., che non sia neanche necessaria la forma scritta, qualora il giudice reputi il mezzo (ad esempio, una cassetta audio o video) valido allo scopo.

e) - La prova della notificazione.

Connesso a questo punto è il problema, sicuramente decisivo, della prova della notificazione.

Si è già accennato che la partecipazione dell'ufficiale giudiziario al procedimento di notificazione fa sì che sul suo effettivo svolgimento e sulla regolarità dello stesso sia formata la piena prova. Nel caso di procedimenti che non prevedano la partecipazione dell'ufficiale giudiziario tale piena prova sembra dunque esclusa. In

realtà questa conclusione non è automatica,²⁰ ma dovrebbe essere raggiunta solo successivamente ad una valutazione di efficacia (eventualmente preventiva da parte del legislatore, oppure nel caso concreto da parte del giudice) del singolo procedimento: si pensi alla notifica fatta mediante l'ufficiale postale, che è pur sempre un pubblico ufficiale, e che potrebbe quindi essere equiparata a quella mediante ufficiale giudiziario.²¹ È necessario comunque accertare di volta in volta (mancando quella valutazione di idoneità compiuta a priori dalla legge, come visto al par. 1.1., e cioè nel caso di procedimenti non tipizzati) se il singolo procedimento notificativo si svolga in forme tali da far sì che sul raggiungimento del suo obiettivo minimo (la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario) sia raggiunta la prova, se non piena, quanto meno ragionevolmente sufficiente.

Nel caso specifico della notifica svolta attraverso sistemi informatici, tale esame di idoneità concreta del mezzo al raggiungimento dello scopo è necessariamente subordinato ad una preventiva ispezione tecnica dell'efficacia degli strumenti utilizzati a dare la certezza della possibilità di conoscenza fornita al destinatario, che verrà svolta nel prossimo capitolo, al quale quindi si rinvia.

f) - Casistica.

In conclusione, occorre riportare alcune considerazioni sulla operatività effettiva della norma. In generale si può affermare che l'art. 151 c.p.c. non ha avuto un rilevante utilizzo: nelle rare ipotesi in cui è stato applicato, sono state autorizzate notificazioni a mezzo *telex*,²² ad opera di notaio²³ e direttamente alla parte invece che al difensore.²⁴

Recentemente si è avuto un notevole aumento dei casi di ricorso a notificazioni ex art. 151 c.p.c., in particolare mediante *telefax*,²⁵ soprattutto nei procedimenti cautelari, che hanno subito rile-

(20) Per l'analisi dei singoli mezzi informatici che permetterebbero, sia pure da un punto di vista tecnico, di acquistare un alto grado di certezza circa l'effettivo svolgimento e la regolarità del procedimento di notificazione (e raggiungere così una piena prova che si potrebbe definire « tecnica » o « di fatto »), si rinvia al capitolo 2.

(21) Sul punto vedi il d.d.l. 819/922, esaminato al par. 1.2.3.

(22) Trib. Bari, 14 giugno 1978, *cit.*

(23) Cass., 3 febbraio 1981, n. 739 (ined.).

(24) Cass., 14 febbraio 1963, n. 299.

(25) V. Pret. Roma 24 agosto 1990 (ord.), *cit.*

vanti modifiche ad opera della l. 26 novembre 1990 n. 353. In tali procedimenti il giudice si trova, per motivi di urgenza, a dover scegliere fra l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte* e la notificazione del ricorso alla controparte, che, se effettuata nelle forme ordinarie, potrebbe anche vanificare il procedimento stesso.²⁶ Pertanto, nei casi in cui il giudice ritenga che la fattispecie concreta richieda, nonostante l'urgenza, la completezza del contraddittorio, lo strumento migliore per tutelare nel contempo gli interessi di tutte le parti è stato considerato la notifica del ricorso nelle forme alternative: nella specie attraverso il sistema previsto dall'art. 151 c.p.c., e in particolare, sempre più frequentemente, mediante strumenti informatici e telematici.

1.2.2. - La notifica nel processo penale: l'art. 150 c.p.p.

In materia penale l'istituto della notificazione è disciplinato dagli artt. 148 ss. c.p.p. Anche in tale materia è previsto che generalmente la notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma il giudice, se ne ravvisa la necessità, può disporre che la notifica venga eseguita dalla polizia giudiziaria.

Il nuovo c.p.p. ha comunque introdotto rilevanti novità in tema di notificazioni, che si auspica vengano presto estese anche agli altri campi del diritto: se pensi ad esempio all'art. 149, in tema di notificazioni urgenti a mezzo telefono e telegrafo.²⁷ La norma che ai fini del presente studio è quella maggiormente rilevante è sicu-

(26) Peraltro anche nel caso in cui il giudice emetta un decreto *inaudita altera parte*, il ricorrente deve notificare ricorso e decreto alla controparte entro otto giorni (termine perentorio), pena l'inefficacia del provvedimento cautelare, e questo termine potrebbe rivelarsi insufficiente, ad esempio in caso di notifica in altra città.

(27) L'art. 149 c.p.p. (che peraltro ricalca l'art. 167 *bis* del vecchio codice, introdotto dalla l. 22 maggio 1975, n. 152), difatti, consente, in casi di urgenza, « che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria », e tale comunicazione « ha valore di notificazione... sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma ». A tal proposito, notissimo che già stupida giurisprudenza ha rimarcato che la omessa conferma mediante telegramma determina la nullità della notifica. Fra le altre, vedi Cass. Sez. pen. 23 ottobre 1990, n. 5741 (imp. Prete), in *Riv. pen.*, 1991, p. 726 ss.; Cass. Sez. pen. 3 marzo 1992, n. 131 (imp. Cannizzaro) (ined.); Cass. Sez. pen. 19 marzo 1992, n. 3846 (imp. Berisa Nun) (ined.); Cass. Sez. Pen. 4 settembre 1992, n. 1943 (imp. Costa) (ined.); ma vedi Cass. Sez. pen. 22 gennaio 1992, n. 6902 (imp. Mosca) (ined.), secondo cui l'omessa conferma mediante telegramma non comporta alcuna nullità, se alla comunicazione telefonica (nella specie, per la fissazione di udienza di convalida di arresto), è seguita istanza di rinvio mediante telegramma spedito dal difensore di fiducia dell'imputato, assilandosi la richiesta di rinvio all'ipotesi di comparizione delle parti, valide ai sensi dell'art. 184 c.p.p. quale sanatoria delle nullità delle notificazioni. Vedi anche Cass. Sez. pen. 13 febbraio 1992, n. 4997 (imp. Ortono) (ined.) e Cass. Sez. pen. 20 luglio 1992, n. 2179 (imp. Bosi) (ined.), secondo le quali la fissazione dell'udienza di convalida di arresto in flagranza, dovendo avvenire,

ramente l'art. 150, che così recita: « 1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario ».

È anche questa una norma « aperta », al pari dell'art. 151 c.p.c.,²⁸ che opportunamente lascia innominati i « mezzi tecnici » per le notifiche, soddisfacendo la previsione della legge delega del 1974 (l. 3 aprile 1974, n. 108) che, alla direttiva n. 8, indicava quale principio da perseguire per l'emanando codice di rito penale la possibilità di provvedere alle notifiche adottando anche nuovi mezzi di comunicazione.

Fra tali mezzi è pacificamente accolto il *telex*. Difatti la Suprema Corte di Cassazione ha già indicato come il facsimile (considerato equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata, che sono mezzi espressamente previsti dalla legge) costituisca « mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti ».²⁹

La Suprema Corte anche prima di tale espresso riconoscimento si era pronunciata a favore dell'utilizzabilità del *telex*. Infatti in altra ordinanza, in tema di notificazione a mezzo telefono, la Corte ha affermato che tale comunicazione, non seguita da conferma a mezzo telegramma, non è valida ai sensi dell'art. 149 c.p.p., né essa può considerarsi ricompresa nella previsione dell'art. 150 c.p.p. Il telefonò infatti non costituisce uno di quei mezzi tecnici da tale norma previsti, e la Corte indica come esempio di tali mezzi proprio il *telex*.³⁰

Quanto alle fattispecie in cui il giudice può prescrivere la notificazione « alternativa », l'art. 150 c.p.p. è particolarmente evasivo, limitandosi a far riferimento a « circostanze particolari ». A quanto consta, né dottrina né giurisprudenza si sono sinora pronunciate in proposito. Peraltro, il riferimento all'art. 151 c.p.c., contenuto nella

ai sensi dell'art. 390 2° comma c.p.p. « al più presto », è un'attività a forma libera, per cui, nel caso venga effettuato mediante avviso telefonico al difensore, la omessa conferma mediante telegramma non ne determina la nullità.

(28) Su cui vedi il par. 1.2.1. c).

(29) Cass. Sez. pen., n. 4967 del 4 febbraio 1992 (imp. Poma) (ined.).

(30) Cass. Sez. pen., n. 5741 del 23 ottobre 1990, cit. V. anche Trib. Napoli, sez. IV, 11 dicembre 1990 (ord.) (ined.), che include fra i mezzi tecnici ex art. 150 c.p.p. la agreteria telefonica.

relazione al nuovo codice, autorizza a ritenere che le dette circostanze siano in definitiva le stesse previste da quest'ultima norma, così come illustrate nel paragrafo precedente.³¹

Tra queste, in particolare, va annoverata l'esigenza di celerità: essendo, infatti, la rapidità del processo sicuramente il principale dei canoni-guida che ispirano il nuovo c.p.p., può ragionevolmente dedursi che l'art. 150 c.p.p., è applicabile ogni volta che il ricorso a mezzi di notifica alternativi renda più rapido il procedimento.

L'art. 150 c.p.p. è dunque sicuramente una norma fondamentale, e non mancherà di dare una notevole spinta innovativa all'intero sistema delle notificazioni, superando il rigido monopolio che, tranne rare e malviste eccezioni, sinora vige a favore dell'Ufficio notifiche. Sembra infatti logico pensare che analoghe forme alternative di notifica verranno previste anche per quanto riguarda il rito civile, o quanto meno si arriverà ad una interpretazione più ampia e « modernista » degli artt. 150 e 151 c.p.c., nonostante che le modifiche già apportate al c.p.c. non riguardino il sistema delle notifiche.

1.2.3. - Il d.d.l. 819/92 in materia di notificazioni di atti da parte di avvocati e procuratori.

Fra le numerose proposte avanzate da più parti al fine di migliorare la materia esaminata nel presente scritto occorre segnalare un recente disegno di legge, il n. 819/92 (presentato dai senatori Fabj Ramous e Masiello, già approvato dal Senato), intitolato « Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ».³²

Tale disegno di legge introduce due nuove possibilità di notificazione che, se approvate, consentirebbero di aumentare celerità ed efficienza nei vari tipi di processi. Tra l'altro le diverse ipotesi proposte risponderebbero ad esigenze e richieste già da tempo manifestatesi nello stesso ambiente forense, oltre a rappresentare validi presupposti per la costruzione di un sistema di notificazioni in forma elettronica, suggerendo soluzioni che renderebbero possibile

(31) Vedi par. 1.2.1. e).

(32) Fra le altre proposte, si segnalano quelle delle regioni Piemonte e Lazio, dirette ad introdurre nel c.p.c. un art. 149 *bis*, che consentirebbe la notifica diretta a mezzo posta (v. M. ABELLO, *Il servizio*, cit.).

a livello normativo quanto già realizzabile da un punto di vista tecnico.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, secondo l'art. 1 del d.d.l.³³ diventerebbe possibile per gli avvocati effettuare direttamente ogni notifica a mezzo del servizio postale.³⁴ In questo modo verrebbe anche superata l'anomala (e inutile) presenza dell'ufficiale giudiziario nella fattispecie di procedimento di notificazione disciplinata dall'art. 149 c.p.c.: in tale fattispecie il compito di quest'ultimo si risolve infatti nella spedizione di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento e nell'annotazione nella relazione di notificazione dell'ufficio postale dal quale viene compiuta l'operazione. Né potrebbe tale presenza essere giustificata dal suo compito di consegna materiale dell'atto all'ufficio postale, attività svolgibile direttamente dalla parte. Oltretutto l'intervento dell'ufficiale postale, pur sempre un pubblico ufficiale, sembra già sufficiente a dare all'intera operazione il carattere di certezza probatoria richiesto dalla legge, e quindi il valore di prova piena.

Il secondo tipo di notificazione introdotto nel d.d.l. 819/92³⁵ riguarda le comunicazioni tra avvocati o procuratori legali domiciliari delle parti nei relativi procedimenti: in questo caso, soddisfatte le modalità richieste dall'art. 4 del d.d.l. in esame,³⁶ è possibile procedere alla notificazione direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario.

Fin da una prima lettura del disegno di legge in esame è possibile rilevare che tale disegno non fa altro che introdurre in

(33) Art. 1 d.d.l. 819/92: « L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti e norma dell'art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente ».

(34) Le formalità richieste vengono infatti del tutto soddisfatte dalla presenza dell'ufficiale postale. L'avvenuto ricevimento dell'atto notificando è pienamente provato dal ritorno al mittente dell'avviso di ricevimento; comunque, l'eventuale rifiuto di ricevimento della raccomandata, ovvero il compimento del periodo di giacenza, dà luogo ugualmente al perfezionamento del procedimento di notificazione.

(35) Art. 4 d.d.l. 819/92: « 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 2. Nel caso in cui al 1° comma, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente visti e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti ».

(36) Il disegno di legge citato prevede in proposito una serie di controlli sull'attività di notificazione da parte dei Consigli dell'Ordine, e a tali controlli va aggiunto quello reciproco fra difensori, tipico di ogni procedimento.

materia civile, amministrativa e stragiudiziale alcuni istituti in parte già presenti nel nuovo processo penale. In tale processo, infatti, con la disciplina prevista negli artt. 152 e 153 c.p.p.,³⁷ si sono già creati due nuovi sistemi di notificazioni degli atti di parte che hanno sinora funzionato perfettamente, realizzando così quei fini di risparmio di attività per gli organi addetti alle funzioni in esame e di snellimento della procedura che il legislatore si era posto nella legge delega.

1.2.4. - La l. 7 giugno 1993 n. 183, sulla utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.

Sempre nel senso della auspicata evoluzione del sistema di notificazione si pone la recente l. 7 giugno 1993, n. 183.³⁸

Tale legge prevede la possibilità per l'avvocato o procuratore di trasmettere via fax³⁹ la copia di un atto del processo ad altro avvocato o procuratore, copia che si considera conforme all'originale se entrambi i legali siano muniti di procura ex art. 83 c.p.c. (procura che può risultare anche dall'atto trasmesso), l'atto sia sottoscritto in maniera leggibile da parte del procuratore trasmittente, la copia ricevuta sia sottoscritta per la conferma dal procuratore ricevente. Nel caso ricorra quest'ultimo requisito, si considera conforme all'originale anche la copia teletrasmessa di provvedimenti del processo, ovvero di atti o provvedimenti relativi ad altri procedimenti.⁴⁰

(37) L'art. 152 c.p.p., che disciplina le notificazioni richieste dalle parti private, dispone che: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

L'art. 153 c.p.p. («Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero») consente le notifiche al pubblico ministero non solo ad opera dei difensori, ma anche delle parti personalmente, mediante «consegna dell'atto nella segreteria».

(38) Su tale legge vedi G. COSTANTINO, *Sulla trasmissione degli atti processuali attraverso mezzi di telecomunicazione (prime note sulla l. 7 giugno 1993, n. 183)*, in *Foro It.*, 1993, I, p. 2501 ss.

(39) Per una descrizione tecnica del servizio *telex* v. oltre il cap. 2.1.

(40) Art. 1: «1. La copia fotocopata di un atto del processo redatto o sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati dall'art. 83, 3° comma, c.p.c.;

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotocopata dell'atto medesimo.

La disciplina stabilita nella legge in esame⁴¹ permette dunque ad un avvocato che debba notificare, ovvero depositare in cancelleria, un atto in un luogo diverso da quello della sua residenza di avvalersi della collaborazione di un collega che lavori nel posto in cui gli atti sono diretti, trasmettendo a quest'ultimo gli atti stessi mediante *telex* invece che attraverso il servizio postale. Il secondo legale provvederà poi a notificare o depositare gli atti ricevuti.

La l. n. 183 disciplina quindi l'ipotesi piuttosto marginale della trasmissione degli atti del processo, attività esclusivamente nell'interesse della parte, e non della notificazione, richiesta dalla legge. Non apporta dunque rilevanti novità al tema trattato nel presente scritto, ma, nonostante sia passibile di varie critiche⁴² conserva comunque la sua importanza perché riconosce valore di originale ai documenti trasmessi genericamente via «mezzi di telecomunicazione» (qualora rispettino i requisiti indicati dalla stessa legge): importanza quindi non solo con riferimento alla materia del valore giuridico del documento elettronico,⁴³ ma anche per la possibilità di una estensione della disciplina in esame al procedimento notificativo, attraverso un atto normativo apposito o in via interpretativa. È poi molto significativa dell'attenzione che il legislatore sta sempre di più ponendo sulla utilizzabilità dei moderni mezzi di telecomunicazione nei procedimenti giurisdizionali.

Se tale atto contiene, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotocopata la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;

c) la copia fotocopata, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.

2. La copia fotocopata di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato o procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lett. c) del 1° comma.

3. La copia fotocopata di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lett. c) del 1° comma.

(41) Disciplina che può considerarsi derivata dalla l. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, che regola l'ipotesi di trasmissione a distanza tra avvocature dello Stato di atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi.

(42) Si pensi all'ambiguità dell'espressione «si considera conforme» (art. 1, 1° comma), che non permette di individuare con sicurezza il valore probatorio dell'atto trasmesso; si pensi ancora alle varie difficoltà applicative, correlate al duplice ambito di applicazione della legge: trasmissione di procure alle liti e trasmissione di altri atti processuali (così COSTANTINO, *Sulla trasmissione*, cit., *ivi* a p. 2505 ss.).

(43) Sul valore giuridico del documento elettronico vedi la recente proposta del Gruppo normativo di EDIPORUM, *Proposta di un disegno di legge per la validità del documento elettronico*, in corso di pubblicazione in *Dir. Inf. Inf.*, 1993, II.

1.3. - La notificazione nel processo amministrativo.

La notifica nel processo amministrativo è regolata dagli artt. 8 ss. del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (r.d. 17 agosto 1907, n. 642), integrati, in mancanza di previsioni specifiche, dalle disposizioni sul tema del c.p.c. Essa è effettuata, in alternativa, dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale, ovvero, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario competente, dal messo di conciliazione. Il ricorso va sempre notificato all'organo emanante, e, se tale organo è un'amministrazione statale, la notifica va effettuata presso l'Avvocatura dello Stato. Deve inoltre essere sempre notificato al controinteressato, a pena di inammissibilità.⁴⁴

Il procedimento di notificazione previsto dal reg. proc. ricalca quello disciplinato dal c.p.c. Inoltre, la l. n. 890 del 1982, sulla notificazione a mezzo del servizio postale, ha espressamente indicato la sua applicabilità anche nel processo amministrativo.

Forme speciali di notifica sono poi previste per le persone di residenza o domicilio sconosciuti (art. 10 reg. proc.), per i residenti all'estero (l. 6 febbraio 1981, n. 42), per i militari (art. 12 reg. proc.). La giurisprudenza ritiene inoltre ammissibile la notifica per pubblici proclami, negli stessi casi previsti dall'art. 150 c.p.c.⁴⁵ Deve essere segnalato, infine, l'art. 7, 3°, 4° e 5° comma, della l. 15 ottobre 1986, n. 664, in materia di trasmissione a distanza tra avvocature dello Stato di atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi.⁴⁶ A commento di tale disciplina possono essere riportate le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2.4.⁴⁷

La indicata applicabilità, in assenza di specifica previsione del reg. proc., delle disposizioni del c.p.c. sembra consentire l'utilizza-

(44) V. P. VISA, *Diritto Amministrativo*, II, *Atti e ricorsi*, Milano, 1992, p. 352 ss.

(45) Così Cons. St., Ad. Plen., 23 ottobre 1981 n. 6, in *Cons. stato*, 1981, I, p. 994 e ss.; Cons. St. 18 aprile 1984 n. 303, in *Cons. stato*, 1984, I, p. 414.

(46) Art. 7 l. 1986/664: «... 3. L'avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi. 4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotocopiatrice risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale. 5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'avvocatura dello Stato, la copia fotocopiatrice, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale».

(47) Tranne rilevare la maggiore precisione della l. del 1986 rispetto a quella del 1993: ad esempio in materia di valore probatorio dell'atto trasmesso, ritenuto « copia equipollente » nella prima, « copia conforme » nella seconda (espressione che ha suscitato vari dubbi interpretativi, su cui vedi nota 41).

bilità dell'art. 151 di detto codice, e quindi, per questa via, l'impiego dei mezzi informatici nel procedimento notificativo, nel senso e nei modi indicati nel par. 1.2.1., al quale si rinvia.

2. - I mezzi informatici che consentono una comunicazione fra le parti.

Volendo indicare i momenti di maggiore importanza dell'evoluzione dell'informatica negli ultimi decenni, due possono essere considerate le tappe fondamentali di tale evoluzione: l'avvento della microelettronica, e quindi la drastica riduzione dei prezzi dei componenti *hardware* degli elaboratori elettronici, ed il conseguente passaggio da un'informatica accentrata ad un'informatica distribuita; l'applicazione del *computer* alle telecomunicazioni, con la nascita della telematica, cioè la tecnica che permette di elaborare a distanza l'informazione, consentendo così ai vari sistemi EDP di comunicare tra loro.⁴⁸

A proposito di quest'ultimo aspetto, occorre dire che l'influenza tra telecomunicazioni ed informatica si è svolta bidirezionalmente, con rilevanti conseguenze nei rispettivi settori. Infatti, da una parte, la possibilità di porre in collegamento due sistemi informatici remoti, situati anche a grande distanza tra loro, ha avuto lo stesso impatto rivoluzionario che l'invenzione del telegrafo e del telefono aveva avuto sull'uomo. Dall'altra, poi, l'elaboratore elettronico ha reso possibile nuovi sistemi di comunicazione che hanno accelerato ulteriormente la velocità di circolazione delle informazioni.

Con riferimento a tale secondo tipo di influenza, quella svolta dalle tecnologie informatiche sulle telecomunicazioni, maggiore e più immediata è stata la penetrazione nel tessuto sociale, soprattutto per quei nuovi prodotti di facile uso e non implicanti ingenti investimenti: si pensi al servizio facsimile, comunemente denominato *fax* o *telex*, che può essere ormai considerato, causa la sua ampia diffusione, di uso comune, specialmente nella pratica degli affari.

(48) Sulla telematica, sui servizi telematici e sui problemi giuridici ad essi afferenti v. R. SPECIALE, *Sulla configurazione giuridica dei servizi telematici. Appunti e problemi*, in *Dir. Inf. Inf.*, 1988, p. 359 ss.; G. CIACCI, *I contratti per la fornitura dei servizi telematici*, in *Economia e diritto del terziario*, 1990, I, pp. 73 e R. D'ORAZIO-V. ZENO-ZENCONI, *Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici*, in *Dir. Inf. Inf.*, 1990, p. 421 ss.

Ma il fax non esaurisce il quadro dei nuovi prodotti, che sono nati dall'avvento della telematica e che dovrebbero ottenere un ulteriore impulso dall'evoluzione tecnologica che si sta svolgendo, anche in Italia, in questi ultimi mesi nelle reti di telecomunicazione e nei sistemi trasmissivi.⁴⁹ Si pensi infatti anche ai servizi di messaggistica elettronica, alla posta elettronica, ai servizi *audiotex*, al videofonema e alla videoconferenza, o in genere ai servizi di accesso a banche dati: tutte applicazioni che non solo modificano radicalmente i mezzi di comunicazione tradizionali, ma ne creano di nuovi, portando a profondi cambiamenti nei criteri stessi che governano l'informazione e i modi per gestirla.

Volendo svolgere un'analisi di tali nuovi sistemi di comunicazione limitata a quelli che potrebbero essere proficuamente utilizzati per automatizzare le procedure giuridiche, ed in particolare quelle che riguardano la notificazione degli atti e le comunicazioni tra le parti (nel processo anche fra le parti ed il giudice), sembra doversi restringere l'esame a soli tre servizi: il facsimile, la messaggistica elettronica e la posta elettronica.⁵⁰

Nei paragrafi che seguono si procederà ad una esposizione tecnico/descrittiva di questi servizi, mentre nell'ultimo capitolo si analizzerà la loro concreta applicabilità, anche da un punto di vista normativo, al processo in genere.

2.1. - Il servizio facsimile.

È un servizio che, utilizzando una rete di telecomunicazione, offre la possibilità di riprodurre a distanza un documento originale grafico, manoscritto o stampato, nei limiti delle caratteristiche specifiche degli apparati e dei mezzi di comunicazione utilizzati.⁵¹ Praticamente consiste in un *hardware* trasmittente che procede alla scansione di un determinato documento scritto, riconoscendo le aree bianche da quelle nere, e quindi alla trasmissione delle infor-

mazioni (le aree che devono essere rese nere e quelle che devono essere lasciate bianche) così acquisite attraverso rete di telecomunicazione; alla ricezione procede un altro apparecchio che, recepite le informazioni trasmesse, effettua la ricomposizione del documento originale direttamente nella sede del destinatario.

L'apparecchio trasmittente, appositamente programmato, una volta completata l'operazione, produce un cedolino nel quale indica, oltre agli estremi di chi invia il messaggio, il numero telefonico del *telex* ricevente, la data e l'ora dell'invio ed il numero di pagine trasmesse. Inoltre comunica all'apparecchio ricevente l'indicazione del mittente, il numero telefonico, data e ora di invio, informazioni che vengono tutte riprodotte in testa ad ogni pagina del messaggio ricevuto (in quella che potremmo chiamare « riga di provenienza »). Ciò permette al mittente di essere sicuro che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario, ed a quest'ultimo di essere certo della provenienza della comunicazione dal soggetto nel messaggio stesso indicato. La relativa programmazione viene effettuata solitamente al momento della installazione dell'*hardware*, e pertanto si può affermare che la documentazione indicata viene prodotta da tutti gli apparecchi.⁵²

L'*hardware* può essere rappresentato da un apparecchio a ciò adibito, che svolge sia la funzione di scomposizione che quella di ricomposizione delle informazioni, oppure da un sistema EDP, attraverso l'ausilio di apposite schede: in quest'ultimo caso in partenza non si avrà un documento scritto su carta, ma sulle memorie del *computer*. Anche in ricezione si potrà avere la stessa duplice possibilità, apparecchio facsimile o sistema EDP, e quindi l'*output* sarà rappresentato o da un foglio scritto, o da un insieme di *bytes* nella memoria dell'elaboratore, stampabili comunque in un secondo momento.⁵³

Lo sviluppo iniziale e più intenso del facsimile, comunemente detto *fax*,⁵⁴ si è avuto in Giappone, principalmente per la possibi-

(49) Nel 1993 la SIP ha iniziato a commercializzare su scala nazionale la rete numerica integrata dei servizi (rete ISDN), importante evoluzione della telefonia che, eliminando la distinzione fra servizi vocali e trasmissioni di dati-testi-immagini, permetterà una ottimizzazione nell'uso delle reti di telecomunicazione.

(50) Pur essendo anche gli altri servizi citati applicabili proficuamente al processo (si immagini l'escussione di testi a distanza mediante il servizio di videoconferenza), nel presente scritto si prenderanno in considerazione solo quelli indicati.

(51) Il servizio è stato istituito con d.m. 14 settembre 1981 (G.U. 29 ottobre 1981, n. 298).

(52) Tale documentazione potrebbe considerarsi mancante, o facilmente modificabile, nel caso di terminali facsimile rappresentati non da appositi apparecchi a ciò adibiti, ma da personal computer sui quali è montata un'apposita scheda *modem-fax*. In tal caso lo stesso elaboratore simulerebbe le funzionalità di un qualsiasi apparecchio *telex*, chiaramente con una maggiore versatilità e facilità di accesso al documento trasmesso.

(53) Sulla valenza probatoria di cedolino e riga identificativa in questo caso, vedi il cap. 3.1.

(54) Ma questa è l'abbreviazione del *telex*, cioè del servizio facsimile svolto su utenti della rete telefonica pubblica commutata (vedi art. 1 d.m. 1 settembre 1983, in G.U. 9 aprile 1984, n. 99); i tre termini vengono comunque utilizzati nel presente scritto quali sinonimi.

lità che esso offriva di comunicare la tradizionale scrittura ad ideogrammi. Anche in occidente poi il mondo economico e commerciale ha scoperto i vantaggi della comunicazione facsimile in termini di semplicità e praticità d'uso, di immediatezza delle informazioni a distanza: da qui la grande diffusione.

L'uso di questo mezzo ha peraltro sollevato una serie di problemi giuridici, alcuni dei quali non ancora del tutto chiariti. Il più rilevante di tali problemi è sicuramente quello relativo al valore probatorio che il messaggio riprodotto via fax assume; ci si è chiesti innanzi tutto se ad esso sia da riconoscere tale valore, e, una volta risposto positivamente, se il *telex* sia da considerare assimilabile al telegramma ex art. 2705 c.c., ovvero quale riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. o piuttosto copia fotografica ex art. 2719 c.c.⁵⁵

Altri aspetti che sono stati oggetto di studio riguardano l'impiego del *telex* nelle procedure fallimentari, nella spedizione di documenti per la partecipazione a gare di appalto, nella conclusione di contratti, e la proponibilità di impugnazioni di provvedimenti penali.⁵⁶

2.2. - I servizi di messaggistica elettronica.

Sistemi elettronici di trattamento e trasferimento messaggi sono stati sviluppati e utilizzati negli ultimi dieci anni in vari settori, e sono noti generalmente con la sigla EMS (*Electronic Message System*). Il termine «messaggi» va inteso con un'accezione generale di «elementi di informazione», e può quindi corrispondere a molteplici modalità di rappresentazione elettronica delle informazioni stesse: ad esempio una parte di testo alfanumerico, la rappresentazione di un grafico o di un'immagine, un messaggio vocale, e così via.

È chiaro che intendendo il termine «messaggio» in modo

(55) Vedi C. BARBECA, *Telex e telex nel sistema delle prove documentali*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, II, p. 907 ss.; F. LONGI, *Confezione e spedizione di documento per mezzo di terminale facsimile*, in *Giur. It.*, 1991, IV, p. 68 ss.

(56) Sul vari argomenti segnalati vedi gli scritti di M. BRONZINI, *Il telex nella gestione delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 1991, I, p. 1008 ss.; L. GRISOSTOMI TRAVAGLINO, *Esclusione da una gara di appalto per presentazione di documenti mediante fax*, in *Dir. Inf. Inf.*, 1991, p. 909 ss.; T. PASQUINO, *Aspetti problematici della conclusione del contratto mediante «telex»*, in *Dir. Inf. Inf.*, 1989, p. 567 ss.; S.P. CIOTTI, *Telex ed impugnazioni penali*, in *Dir. Inf. Inf.*, 1991, p. 905 ss.

così ampio dovrebbero rientrare in tale servizio anche gli altri esaminati in questo capitolo (ci si riferisce al *telex* e alla posta elettronica), nonché le utilità offerte ad esempio da una qualsiasi segreteria telefonica. Invece in questa sede si intendono come servizi di messaggistica elettronica solo quelli che hanno per oggetto la gestione di caselle elettroniche degli utenti da parte di un centro calcolo sul proprio *mainframe*, permettendo a questi di scambiarsi informazioni di vario genere tramite tali caselle, in tempo reale.

Un'altra distinzione deve essere fatta tra i servizi analizzati in questo paragrafo e il servizio di posta elettronica, di cui si parlerà nel successivo. Nonostante presentino vari elementi in comune, e vengano perciò spesso confusi, ed anche se talvolta sono utilizzati contemporaneamente, i due sistemi di comunicazione sono diversi. Infatti, mentre il servizio di messaggistica si risolve essenzialmente nella gestione di caselle elettroniche residenti in un grande elaboratore centrale gestito da chi offre il servizio, la posta elettronica coinvolge una serie di prestazioni aggiuntive che in qualche modo ricordano la tradizionale attività di distribuzione della corrispondenza.

Occorre ora descrivere in maniera più estesa in che cosa consista un servizio di messaggistica elettronica. Vengono riservati in esclusiva a singoli utenti spazi di memoria («caselle elettroniche») su un grande elaboratore centrale, ai quali possono accedere altri utenti per digitare, memorizzare ed «inviare» messaggi: i messaggi verranno poi letti dal titolare dello spazio di memoria, l'unico che può accedere in lettura,⁵⁷ ogni volta che ritenga opportuno consultare la sua casella elettronica. Tutto ciò in tempo reale e con la possibilità di «trattare» i messaggi in vario modo. Infatti le comunicazioni possono essere visualizzate e rilette secondo parametri di lettura diversificati e possono essere memorizzate, sia genericamente sia in specifici archivi.

I servizi di messaggistica, come in genere i servizi telematici, sono oggi offerti sia dal gestore pubblico (nella specie mediante la società concessionaria SIP, tramite Videotel, oppure, come si dirà nel prossimo paragrafo, direttamente in proprio attraverso il servizio di posta elettronica), sia da gestori privati, coinvolgendo non

(57) In realtà anche il gestore dell'elaboratore centrale può accedere allo spazio di memoria riservato, ad esempio nello svolgimento di attività di manutenzione. Il gestore, anzi, viene a conoscenza del traffico svolto dagli utenti (in scrittura o in lettura), mentre di regola, pur potendo tecnicamente, si disinteressa del contenuto dei singoli messaggi (per il quale, oltretutto, declina in genere ogni responsabilità).

solo l'utenza affari, ma anche l'utenza domestica (è anzi questo uno dei motivi di maggiore diffusione del videotex nei vari Paesi).

2.3. - I servizi di Posta elettronica.

Anche i servizi di posta elettronica rientrano nei sistemi di trattamento e trasferimento dei messaggi (EMS), nell'ambito dei quali si caratterizzano per la loro maggiore attinenza alla tradizionale attività di distribuzione della corrispondenza. Anzi, tra i servizi di posta elettronica, quello offerto dal gestore pubblico, denominato « Postel », si propone come una nuova forma di comunicazione epistolare più efficiente e veloce. Occorre quindi distinguere tale peculiare servizio, caratterizzato dal fatto di essere « pubblico », e quindi da una attenta disciplina normativa, dagli altri offerti dai gestori privati, la cui regolamentazione è lasciata agli accordi delle parti.

2.3.1. - La posta elettronica.

Servizio telematico offerto dai gestori privati, la posta elettronica si pone a metà strada fra il servizio Postel, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, e i servizi di messaggistica elettronica.

Infatti, dal primo mutua la caratteristica « trasmissiva », cioè la propensione a porsi come vero e proprio servizio telematico che gestisce testi e ottimizza la trasmissione delle corrispondenze elettroniche fra il mittente ed il destinatario (o i destinatari). Dai secondi, invece, deriva la presenza di una struttura elaborativa centrale, che in questo caso non agirà quale gestore di spazi di memoria residenti (consultabili a distanza dagli utenti), ma come centro di smistamento dei messaggi inviati direttamente da utente ad utente.

In particolare, il servizio di posta elettronica si svolge tra utenti muniti di *personal computer*, integrati da apposite schede di comunicazione che inviano le corrispondenze elettroniche, attraverso strutture centrali dotate di elaboratori che provvedono allo smistamento dei messaggi: l'*hardware* necessario all'utilizzazione del servizio non richiede macchine di grandi dimensioni, il *software* di comunicazione è di semplice utilizzazione e la trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso la normale rete commutata.

Numerose sono le funzionalità offerte da tali sistemi, non solo con riferimento alla gestione delle corrispondenze (in uscita ed in entrata), all'automaticità del servizio (come se fosse una segreteria telefonica), alle possibilità di interazione con il *telex*, ma soprattutto per la possibilità di conoscere l'esito positivo della trasmissione, il momento in cui il destinatario ha ricevuto il messaggio, se e quando quest'ultimo è stato « aperto » (e quindi, presumibilmente, letto).

Il servizio di posta elettronica è oggi offerto essenzialmente da gestori privati,⁵⁸ ed è stato in genere utilizzato da grandi imprese per instaurare sistemi di comunicazioni interne in tempo reale: ciò non esclude poi la sua utilizzabilità per grandi utenze attraverso reti di telecomunicazione cd. « aperte ».

2.3.2. - Il servizio P.T. Postel.

Con d.p.r. 24 giugno 1987 n. 333 è stato istituito in Italia il servizio pubblico di posta elettronica nazionale, denominato « P.T. Postel »; con d.m. 29 maggio 1988 n. 269 è stato autorizzato il suo normale esercizio, e con d.m. 9 giugno 1988 ne sono stati fissati canoni e tariffe. Infine il d.m. 7 agosto 1990, n. 260, ha dettato il « regolamento del servizio pubblico di posta elettronica denominato « Postel ».⁵⁹

Tale servizio si svolge attraverso impianti di posta elettronica (I.P.E.), centri di posta elettronica (C.P.E.), uffici di corrispondenza elettronica (U.C.E.) e centri di gestione. Questi ultimi provvedono alla gestione e supervisione operativa degli impianti e dei centri di posta elettronica, ed alla gestione amministrativa del servizio. Invece gli I.P.E. e i C.P.E. da una parte, a seconda della re-

(58) Un'attività di posta elettronica si può avere anche nel servizio « Postel », come si vedrà nel successivo paragrafo, quando sia il mittente, sia il destinatario, siano muniti di terminale con il quale inoltrano all'apparato preposto al servizio, o ricevono da questo la corrispondenza elettronica.

(59) In G.U. del 18 settembre 1990, n. 218, o *Dir. Inf. Inf.*, 1991, p. 355. Altre fonti su tale servizio sono i d.m. 3 maggio 1990, n. 160, e 28 giugno 1990 (entrambi in *Dir. Inf. Inf.*, 1991, pp. 348 e 350), concernenti l'interoperatività con il servizio *telex*.

lativa area di competenza postale, gli U.C.E. dall'altra, svolgono concretamente il servizio, permettendo un collegamento capillare tra i singoli utenti su tutto il territorio nazionale. Chi voglia trasmettere attraverso tale mezzo un messaggio ad un qualsiasi destinatario può: a) inviarlo direttamente all'I.P.E. o al C.P.E. attraverso il proprio terminale; b) inviarlo tramite un terminale pubblico presente in tutti gli U.C.E.; c) consegnare il messaggio registrato su supporto magnetico ad un qualsiasi sportello U.C.E., C.P.E. o I.P.E. Consegnate le corrispondenze elettroniche in uno dei tre modi sopra riportati, queste subiscono un primo trattamento nell'ufficio di ricezione, e poi vengono inviate al centro di gestione del servizio che provvede a recapitarle, tramite le strutture già esaminate, al destinatario: questo in forma elettronica, se il destinatario è munito a sua volta di terminale (o addirittura di casella elettronica, ed in questo caso avremmo una commistione tra il presente servizio e quello esaminato al par. 2.2.), o, in caso contrario, attraverso supporto cartaceo e i tradizionali portalettere.

Sia nel caso evidente in cui i due soggetti che comunicano attraverso questo mezzo non siano « informatizzati » (e quindi vengono spinti a servirsi del Postel da esigenze di celerità nella corrispondenza), ma anche quando gli utenti siano muniti di terminali (caso in cui si avrebbe un servizio di posta elettronica uguale a quello offerto dai gestori privati), la concreta utilità nell'impiego di questo servizio può essere riscontrabile nel maggiore valore probatorio che avrebbe la corrispondenza inviata in questo modo (secondo l'art. 2, lett. c), numeri 2-6-7 del d.m. 260 del 1990, recante le modalità di esercizio del servizio, il centro di gestione provvede all'autenticazione e registrazione degli utenti, ed alla fatturazione delle transazioni tra utenti e gestore). A causa di ciò, il servizio di posta elettronica, tra quelli esaminati, sembrerebbe, al momento, l'unico a poter essere proficuamente ed immediatamente applicabile alla notificazione degli atti del processo, come si vedrà più approfonditamente nel prossimo capitolo.

3. - Utilizzabilità degli strumenti informatici e telematici per la notifica elettronica. Modelli ed ambiti di intervento normativo.

Da quanto detto nel capitolo primo si comprende come ben scarsa sia la normativa al momento esistente che possa legittimare

il ricorso a forme alternative di notificazione, ed in particolar modo attraverso mezzi informatici e telematici. Le uniche due norme che consentono tale ricorso (l'art. 150 c.p.p. e l'art. 151 c.p.c.), oltre a prevedere una serie di specifici requisiti, richiedono comunque per la loro applicazione l'autorizzazione del giudice.

Peraltro, qualora ricorrano le circostanze previste da tali norme, e qualora il giudice ne autorizzi l'impiego, sembra che, almeno teoricamente, tutti i mezzi informatici indicati al capitolo precedente possano venire utilizzati per notificare atti del procedimento.

In particolare, nei paragrafi che seguono, si cercherà di dimostrare che gli strumenti informatici e telematici descritti nel capitolo secondo sono utilizzabili in maniera efficace nel procedimento notificativo, attraverso l'ufficiale giudiziario, oppure a prescindere dalla sua presenza. Nel primo caso la procedura che potrebbe essere adottata è quella attuale, svolta però con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici: l'ufficiale giudiziario cioè si servirebbe nello svolgimento dei suoi compiti del « Postel », oppure del fax, oppure, una volta installato l'apposito sistema, della posta o della messaggistica elettronica.

Nel secondo caso invece si può fin da oggi procedere mediante le nuove tecnologie, ma solo dopo l'autorizzazione del giudice, ex art. 151 c.p.c., rilevando che ben si potrebbe prescindere da tale autorizzazione, dato il livello di efficacia dell'attività notificativa svolta attraverso l'informatica e la telematica.

Non solo, ma il livello di tale efficacia permetterebbe di superare un inconveniente della notifica ex art. 151 c.p.c. Infatti nel caso in cui manchi l'ufficiale giudiziario, la dottrina e la giurisprudenza tradizionale, nonostante l'intervento autorizzatorio del diverso procedimento da parte del giudice secondo la citata norma del codice, escludono che si abbia la piena prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario dell'atto notificato. Invece si cercherà di dimostrare che l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici, grazie alle garanzie che riuscirebbero a fornire circa la regolarità e l'efficacia del procedimento notificativo « elettronico », potrebbero permettere di ritenere pienamente provata anche in tal caso l'attività svolta: una piena prova « tecnica », o di fatto, perché non verrebbe prevista astrattamente dalla legge, ma deriverebbe dalla situazione in concreto realizzatasi che permetterebbe di raggiungere una certezza maggiore circa il conseguimento del risultato richiesto dal sistema normativo.

A questo punto occorre previamente individuare in concreto

quali siano questi atti oggetto dalla notificazione, per poi verificare la possibilità pratica di applicazione dei nuovi strumenti.

3.1. - *Gli atti notificabili con sistemi informatici.*

Nel procedere ad un esame circa la possibilità di notificare gli atti del processo mediante strumenti informatici e telematici, occorre innanzitutto distinguere, a seconda del soggetto da cui proviene l'atto da notificare, gli atti del giudice da quelli delle parti.

Per quanto riguarda i primi, nella specie devono essere notificati tutti i provvedimenti presi dall'autorità giudiziaria al di fuori dell'udienza (come, ad esempio, la fissazione dell'udienza a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c., l'ordinanza con cui si scioglie la riserva, il dispositivo della sentenza, ecc.); mentre, per quelli presi in udienza, spetterà al giudice stabilire se notificarli o meno alle parti contumaci o assenti. La notifica degli atti del giudice viene eseguita o mediante consegna a mezzo di messo di cancelleria ovvero, ed è questa la via normalmente seguita, mediante biglietto di cancelleria consegnato all'ufficiale giudiziario.

Quanto agli atti di parte, occorre invece distinguere fra la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento e la notificazione degli atti successivi. Infatti, mentre il primo deve essere notificato alla parte personalmente, i secondi vanno notificati al procuratore domiciliatario.

Nel caso dell'atto introduttivo del processo, inoltre, deve ancora differenziarsi la posizione della parte nel caso in cui sia una Pubblica Amministrazione oppure un qualsiasi operatore economico (si pensi ad una banca, oppure ad una impresa assicuratrice o ad una società commerciale, cioè ad uno di quei soggetti che, in gergo giudiziario, sono detti « parti abituali »), dal caso in cui sia una semplice persona fisica.

Infatti, nelle varie fattispecie descritte, diversa è la disponibilità di mezzi tecnici, allo stato attuale della realtà economico-sociale, e diversa è anche la possibilità concreta di una informatizzazione dei vari soggetti coinvolti.

Si pensi all'utilizzabilità pratica del facsimile, strumento che pur avendo raggiunto una diffusione amplissima, non può essere considerato a livello del telefono, e risulta quindi circoscritto all'utenza affari, e non a quella domestica. Per questo motivo potrà allora considerarsi possibile la notificazione mediante *fax* solo tra

soggetti operanti nell'ambito dell'utenza affari: così per gli atti successivi a quello introduttivo del procedimento (svolgendosi tra avvocati), oppure, nel caso di atto introduttivo, quando la notifica deve effettuarsi nei confronti di una Pubblica Amministrazione⁶⁰ o di un operatore economico.⁶¹

Si pensi ancora alla possibilità concreta dell'instaurazione di un servizio di messaggistica elettronica, realisticamente ipotizzabile solo per categorie definite di utenti, come ad esempio gli iscritti all'Ordine degli avvocati di un determinato distretto, risultando allora applicabile ai soli atti che vengono notificati tra avvocati, ad esclusione, quindi, degli atti introduttivi del procedimento.

Verificatesi le condizioni previste dalla legge (ad esempio l'autorizzazione del giudice), si potrebbe pertanto ipotizzare un sistema così strutturato: *a*) è sempre ammissibile la notifica mediante *fax* di atti successivi a quello introduttivo del giudizio, salvo ovviamente il caso, che si presume molto raro, di non disponibilità dell'apparecchio facsimile da parte del difensore domiciliatario; *b*) la notifica mediante *fax* di atti introduttivi è sempre ammessa se il destinatario è una Pubblica Amministrazione; *c*) se il destinatario è un privato, la notifica a mezzo *fax* è ovviamente ammessa (oltre al caso delle cd. « parti abituali ») solo se il destinatario stesso sia dotato di un apparecchio *telex*, ed è quindi necessario un accertamento nel caso concreto; *d*) la notifica mediante messaggistica elettronica, o servizio di posta elettronica, condizionata chiaramente all'instaurazione del servizio, è ammessa per gli atti successivi a quello introduttivo.

Le distinzioni appena effettuate fra i singoli atti del procedimento che potrebbero essere notificati con mezzi informatici, in connessione a quella svolta per individuare i soggetti mittenti e destinatari della notificazione, di basilare importanza per accertare la concreta possibilità di utilizzo del *telex* o della messaggistica elettronica, possono essere considerate irrilevanti nel caso del servizio « Postel ». Come si è già visto nel precedente capitolo, infatti, il servizio, nelle sue diverse possibilità, si svolge a prescindere del livello di informatizzazione degli utenti, poiché può utilizzare sia i

(60) Nel caso di Amministrazione statale la notifica deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato.

(61) In ogni caso deve comunque accertarsi la effettiva presenza del terminale facsimile: vedi infatti l'ordinanza del Pretore di Roma 24 agosto 1990, *cit.*, che ha autorizzato l'uso del *telex* solo in seguito all'esibizione di un *fax* proveniente dalla parte avversa ed attestante quindi la disponibilità dell'apparecchio.

moderni sistemi telematici (tra l'altro, ad esempio, la messaggistica e la posta elettronica), sia gli strumenti più tradizionali (lettere e postini).

Da tale rilievo si può prendere spunto per immaginare un'ulteriore possibilità di automazione delle comunicazioni nel processo, quale ipotesi intermedia tra la notifica svolta nelle forme ordinarie e quella completamente automatica (senza cioè la presenza dell'ufficiale giudiziario in ricezione o consegna degli atti da notificare).

Infatti, volendo conservare l'intermediazione certificatoria dell'ufficio notifiche (e quindi l'efficacia probatoria piena), l'automazione può avvenire in una qualsiasi delle direzioni delle comunicazioni: quella dalle parti o giudice verso l'ufficio notifiche, e quella dall'ufficio notifiche verso le singole parti. In entrambi i casi potrebbero coesistere l'attività tradizionale di consegna « fisica » dell'atto da notificare con quella di consegna « elettronica » (attraverso *telex* o sistema di messaggistica o di posta elettronica). Ma nel primo caso la scelta tra i due sistemi dipenderebbe dalla libera determinazione di colui che procede alla notifica, mentre nel secondo sarebbe obbligata a seconda del livello di informatizzazione del destinatario. Nell'attesa che l'evoluzione tecnologica e quella normativa permettano di superare la citata intermediazione dell'ufficiale giudiziario, nel caso di comunicazioni da ufficio notifiche a singole parti del processo, l'attività di consegna può essere comunque ottimizzata anche nell'ipotesi di destinatario non dotato di sistemi informatici attraverso l'utilizzo del citato servizio Postel.

Un'ultima difficoltà di carattere generale potrebbe essere rappresentata dall'esigenza di soddisfare due requisiti richiesti dalla disciplina del procedimento notificativo: la necessità della consegna dell'originale dell'atto all'ufficio notifiche e della copia conforme al destinatario, e la necessità dell'osservanza della legge sul bollo. Ma, per quanto riguarda la prima questione, nonostante i requisiti richiesti dalla legge, nel caso del procedimento notificativo previsto dall'art. 151 c.p.c. si deve ritenere che le « modalità diverse » si riferiscano anche a questo aspetto: si pensi alle fattispecie di applicazione concreta della norma citata (ad esempio la notifica per riassunto o mediante *telex*), che per la loro stessa natura escludono la possibilità di una comunicazione dell'originale o della copia conforme dell'atto. Senza dimenticare poi la possibilità di applicare analogicamente il disposto dell'art. 1 della l. 1993/183 che riconosce valore di originale ai documenti trasmessi genericamente via « mezzi di telecomunicazione » (qualora rispettino i requisiti indica-

ti dalla stessa legge). Anche in tal caso comunque un originale, se non consegnato all'ufficio notifiche, deve essere poi inserito nel fascicolo della causa: questo permetterebbe di superare la difficoltà del bollo mancante nell'atto notificato in forme diverse, sostituito dalla doppia apposizione di questo sull'atto depositato.

Individuati in concreto gli atti notificabili mediante strumenti informatici, e verificato quali di tali strumenti sia possibile utilizzare praticamente, a seconda del momento della procedura di notificazione e dei soggetti che vi partecipano, si deve esaminare ora quali sono i problemi che l'impiego di ogni singolo mezzo tecnico viene a sollevare, e quali potrebbero essere le soluzioni per ovviare a tali problemi.

3.2. - La notifica mediante *telex*.

Per quanto riguarda il *telex*, accertato che il destinatario ne è dotato, si è visto come il suo uso sia già stato ammesso, per le ipotesi indicate, nel sistema penale delle notifiche.⁶² In relazione al processo civile, nonostante la ormai capillare diffusione di detto mezzo, si pone invece una serie di difficoltà, soprattutto per ciò che riguarda la prova della avvenuta notificazione dell'atto, nonché del contenuto dell'atto stesso; un ulteriore problema sembra nascere altresì in relazione alla individuazione del consegnatario dell'atto notificando.

3.2.1. - La prova della notificazione mediante *telex*.

Come già ricordato nel cap. 1, il problema si pone a causa dell'assenza, in un eventuale procedimento notificativo a mezzo *fax*, dell'ufficiale giudiziario che possa attestare l'effettivo e regolare svolgimento del procedimento stesso.

Occorre quindi verificare se la documentazione prodotta automaticamente dall'apparecchio, e cioè il cedolino di riscontro e la riga di provenienza,⁶³ assuma un rilievo probatorio sufficiente ad ovviare alla assenza del pubblico ufficiale, e comunque quale sia la valenza probatoria in genere della documentazione medesima. Te-

(62) Sul punto vedi il cap. 1.2.2.

(63) Vedi cap. 2.1.

nendo presente, in particolare, che la detta documentazione potrebbe già essere falsificabile, o, in ogni caso, con l'evoluzione della tecnologia, lo potrebbe divenire; così come, tra l'altro, non è trascurabile sin da ora il problema rappresentato dal caso in cui si utilizzi un sistema EDP e non un apparecchio facsimile apposito, in trasmissione o in ricezione (o in entrambe), che non produce alcuna documentazione, o la produce facilmente accessibile; a maggior ragione non si deve dimenticare la circostanza che cedolini e riga di provenienza vengono prodotte solo se l'apparecchio trasmittente è appositamente programmato.

Per superare la citata difficoltà, si potrebbero ideare degli accorgimenti di natura tecnica; oppure, vista la facile vetustà delle soluzioni tecniche, si potrebbe pensare ad un sistema che implichi il coinvolgimento dello stesso destinatario nel procedimento di formazione della prova della notificazione, a prescindere quindi da qualsiasi documentazione fornita dalla macchina. Si potrebbe, cioè, prevedere che il destinatario dell'atto sia tenuto a inviare a sua volta al trasmittente, sempre via fax, copia dell'atto notificatogli, o una apposita dichiarazione di ricezione, da lui stesso sottoscritta.

Nel caso di un eventuale rifiuto o di impossibilità del destinatario a trasmettere la copia o la ricevuta sottoscritta, il trasmittente potrebbe provvedere ad inviare l'atto per il tramite di un organo a ciò adibito, che, nel caso di notifiche fra avvocati, potrebbe essere il competente Ordine. Più in generale, potrebbe pensarsi anche alla creazione di un apposita struttura presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Organi e strutture che interverrebbero, si tenga presente, solo nel caso anomalo in cui il consegnatario non possa o si rifiuti di partecipare al procedimento di formazione della prova dell'avvenuta notifica.

In tal modo potrebbe sembrare superata la difficoltà relativa alla mancanza dell'ufficiale giudiziario quale soggetto certificatore dell'avvenuta notifica e del contenuto della stessa.

3.2.2. - L'individuazione del consegnatario.

Per ciò che riguarda il problema in ordine al consegnatario dell'atto, questo sorge perché dalla avvenuta trasmissione dell'atto via fax non consegue automaticamente la sua ricezione da parte del destinatario. Potrebbe infatti accadere che, pur essendo funzionante l'apparecchio facsimile, nell'ufficio ove esso si trova non vi

sia alcuno; oppure che l'atto venga ricevuto da persona diversa dal destinatario, e a questo non consegnato.

Nel caso si recepisce il suggerimento sopra formulato, ossia l'invio al primo trasmittente di una ricevuta ovvero di copia dell'atto notificato sottoscritta dal destinatario, il problema sarebbe ovviamente superato. Comunque, esso potrebbe risolversi anche con il ricorso al principio di autoreponsabilità, già analogamente applicato, ad esempio, in fattispecie di contratti conclusi mediante computer,⁶⁴ in base al quale chi utilizza per le proprie attività strumenti informatici deve assumersi i rischi connessi a tale utilizzo: applicando questo principio, pertanto, potrebbe sostenersi che, quando il messaggio via fax sia giunto all'apparecchio ricevente, esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, e quindi il procedimento notificativo potrebbe essere considerato concluso.

3.3. - La notifica mediante sistema di messaggistica elettronica.

Come già visto al cap. 2.2., il sistema di messaggistica elettronica richiede la necessaria presenza di un grande elaboratore centrale, gestito da un ufficio apposito. Questo porterebbe al superamento dei problemi in materia di prova della notificazione e di individuazione del consegnatario. Nel primo caso, infatti, la presenza dell'ufficio di gestione implica la certificazione dei messaggi tanto in entrata quanto in uscita; inoltre, la memoria centrale dell'elaboratore può conservare una copia del messaggio notificato, il che fornirebbe anche la prova del suo contenuto. Quanto al secondo problema, esso non si pone, dato che la casella elettronica può essere letta solo dal suo titolare attraverso la *password* attribuitagli.

Il sistema verrebbe quindi strutturato in questo modo: a) l'Ufficio notifiche di un determinato distretto (o l'Ordine degli avvocati o un altro organo costituito *ad hoc*) viene dotato di un grande elaboratore centrale che gestisce spazi di memoria (le già ricordate « caselle elettroniche ») riservate a ciascun procuratore o

(64) Sul principio di buona fede nella conclusione del contratto, e sulla sua distinzione nel principio di autoreponsabilità e in quello di tutela dell'affidamento della controparte, vedi R. CLARIZIA, *Il contratto concluso mediante computer*, Milano, 1985, p. 30 ss.

avvocato di quella specifica area territoriale;⁶⁵ b) il legale che voglia notificare un determinato atto ad altro legale deve collegarsi con l'elaboratore centrale, farsi riconoscere attraverso un proprio codice, accedere allo spazio di memoria del destinatario, quindi trasmettere l'atto; c) quotidianamente il titolare della casella elettronica consulerà lo spazio di memoria, a cui può esclusivamente accedere in lettura, per controllare se gli sono stati notificati atti giuridici;⁶⁶ d) il Centro che gestisce l'elaboratore registra data, ora e provenienza dei messaggi in entrata, degli accessi in consultazione del titolare della casella elettronica, e può conservare il testo del messaggio in caso di eventuali controversie.

Le difficoltà che sorgono dall'utilizzo di un tale sistema di notificazione riguardano i costi di installazione del sistema stesso, gli accessi non autorizzati alle caselle elettroniche e l'onere per i titolari delle stesse di consultarle quotidianamente, difficoltà tutte peraltro superabili.

Infatti per quanto riguarda le spese di installazione per l'Amministrazione, è chiaro che deve essere fatta una scelta preventiva da parte di questa, valutando il rapporto costi/benefici conseguenti al passaggio da un servizio manuale ad un servizio automatico, soprattutto considerando il guadagno in termini di celerità delle procedure di cui si gioverebbero tutti gli operatori del diritto coinvolti. Invece le spese da affrontare per il singolo utente sono relative al costo di un sistema di *computer*: tenendo presente peraltro che, pur volendo essere pessimisti circa il grado di informatizzazione dei vari uffici legali, i servizi *audiotex*⁶⁷ permetterebbero di evitare tali costi, sfruttando il sistema telefonico esistente.

Con riferimento poi agli accessi non autorizzati alle caselle elettroniche, è tecnicamente già possibile impedire quasi totalmente

tali forme di pirateria informatica; inoltre vi sono sistemi per recuperare il documento originario nonostante eventuali modifiche o cancellazioni successive.

Per quanto riguarda infine l'onere di consultazione a carico dei titolari, deve essere considerato un problema del tutto irrilevante.

3.4. - La notifica mediante i servizi di posta elettronica.

3.4.1. - Mediante la posta elettronica.

Così come si è visto per l'utilizzabilità dei servizi di messaggistica elettronica, la scelta di creare un sistema di posta elettronica per effettuare la notifica degli atti del processo implica innanzitutto per l'Amministrazione l'accettazione di un'iniziale spesa di installazione, ugualmente per i singoli utenti procuratori o avvocati, che devono affrontare l'acquisto del *personal computer* e della scheda di collegamento, tenendo sempre presente l'alternativa rappresentata dai servizi *audiotex*.

Il sistema verrebbe quindi ad essere strutturato in questo modo: a) l'Ufficio notifiche di un determinato distretto (o l'Ordine degli avvocati o un altro organo costituito *ad hoc*) viene dotato di un elaboratore apposito, che funge da centro di smistamento delle varie corrispondenze e da controllore e certificatore del buon esito delle trasmissioni e dell'avvenuta apertura delle corrispondenze (intervendendo nel caso di problemi, ad esempio rinnovando la « spedizione » o inviando un messaggio al mittente circa l'impossibilità di reperire il destinatario); b) il legale (o il cancelliere) che voglia notificare un determinato atto ad altro legale, una volta caricato il programma di collegamento, scrive l'indirizzo sulla « busta » elettronica, completo di numero di telefono, e invia il messaggio; c) questo arriva al centro di smistamento che provvede ad inoltrarlo al destinatario; d) il destinatario potrà poi consultare direttamente sul suo elaboratore il messaggio inviatogli.

Occorre ricordare a questo punto che, tra le funzionalità offerte dal servizio, vi è anche quella che permette di accertare tecnicamente il momento in cui il destinatario ha ricevuto il messaggio, se e quando quest'ultimo è stato « aperto » e, presumibilmente, letto. Funzionalità che permettono di raggiungere la sicurezza

(65) Facendo riferimento ad una città come Roma, il cui distretto comprende circa 8.000 avvocati e procuratori, volendo affidare ad ogni singolo utente 100 Kbyte di memoria (corrispondenti a circa 100 pagine dattiloscritte) l'elaboratore dovrebbe gestire una memoria di circa 700 Mega: ipotesi che oggi, grazie anche alle tecnologie ottiche, può essere considerata attuabile senza neanche grandi investimenti. Si possono ritenere superabili anche le difficoltà relative alla gestione delle linee telefoniche.

(66) Sia nel caso b) che in quello c), l'eventuale ufficio legale non dotato di sistema di *computer* può utilizzare, sia per trasmettere messaggi, sia per leggerli, i servizi *audiotex*. Questi sono nuovi servizi a valore aggiunto che, utilizzando la rete telefonica pubblica, forniscono vocalmente informazioni a seguito di richieste formulate dall'utente attraverso il proprio apparecchio telefonico, come se quest'ultimo fosse il terminale di un *computer* (così P. MIGLI, *Uno strumento in più per vendere informazioni*, in *Media Duemila*, Luglio/Agosto 1993, p. 14): l'apparecchio telefonico è quindi lo strumento di accesso alla rete ed al servizio (in questo caso di messaggistica o di posta elettronica), così come lo è il *personal computer*.

(67) Su cui vedi la nota 66.

circa il conseguito scopo del procedimento notificativo, la possibilità di conoscenza, se non addirittura circa l'effettiva conoscenza.⁶⁸

Le difficoltà che sorgono dall'utilizzo di un tale sistema di notificazione sono riconducibili a quelle già esaminate con riferimento alla messaggistica elettronica, con l'esclusione, evidentemente, del problema degli accessi non autorizzati alle caselle elettroniche. Per quanto riguarda poi l'onere di consultazione, in questo caso si manifesta più che altro come un onere di mantenere collegata e funzionante la propria stazione operativa.

3.4.2. - Mediante il Postel.

Come si evince da quanto detto al cap. 2.3., il servizio di posta elettronica si differenzia dall'ordinario servizio postale esclusivamente per l'impiego nella trasmissione dei messaggi di strumenti informatici. Da ciò consegue che una eventuale notifica a mezzo « Postel » seguirebbe in tutto e per tutto la procedura di notificazione a mezzo posta, e da questa mutuerebbe la disciplina tanto in ordine alla prova dell'avvenuta notifica, quanto in ordine al consegnatario dell'atto. Non solo, ma non sorgerebbe neanche il problema circa la prova del contenuto dell'atto notificato.

Ma vi è di più. Se il servizio « Postel », nella maggior parte delle sue modalità,⁶⁹ non differisce in nulla, quanto a caratteristiche fondamentali, dal servizio postale, possiamo di certo affermare che, quanto al processo civile, la notificazione di un atto attraverso esso può effettuarsi non solo su autorizzazione del giudice ex art. 151 c.p.c., ma anche senza autorizzazione alcuna, se la legge non ne fa espresso divieto. Infatti un'interpretazione dell'art. 149 c.p.c. che consenta l'estensione della norma anche alla notificazione a

(68) Si ricordi che nel procedimento notificativo attraverso l'ufficiale giudiziario la legge non richiede il conseguimento dell'effettiva conoscenza, ma solo della possibilità di questa (tra l'altro presunta, v. par. 1.1.), conferendogli valore di piena prova, grazie alla presenza del pubblico ufficiale, a prescindere dalla reale efficacia del procedimento (si pensi alla garanzia circa il buon esito della procedura nel caso di consegna nelle mani del vicino di casa, o del portiere). Per questo motivo, ed anzi a maggior ragione, qualora il mezzo tecnico permetta di raggiungere la certezza dell'effettiva (seppure ancora presunta) conoscenza (come indicato nel testo per la posta elettronica), si ritiene che debba essere comunque considerato pienamente provato il procedimento notificativo elettronico (piena prova di « tecnica » o di fatto) anche senza la presenza dell'ufficiale giudiziario.

(69) Anche quando utilizza modalità totalmente automatizzate (cioè, nel caso entrambi gli utenti siano muniti di terminali, mediante messaggistica o posta elettronica), conserva pur sempre la caratteristica di « servizio pubblico », con le annesse garanzie di certezza legale circa le attività svolte.

mezzo del servizio postale elettronico svolto dal gestore pubblico, non sembra per nulla in contrasto né con la lettera né con lo spirito della norma stessa.

Pertanto il servizio di posta elettronica è, fra quelli indicati, quello che può sin da ora essere utilizzato per la notifica degli atti, senza che da tale utilizzo discendano conseguenze negative in tema di prova della stessa. Come è chiaro, al momento il suo impiego richiederebbe ancora, ex art. 149 c.p.c., la partecipazione al procedimento dell'ufficiale giudiziario, oppure, ex art. 151 c.p.c., l'autorizzazione del giudice; partecipazione che, come già rilevato, può considerarsi inutile vista la presenza dell'ufficiale postale. Ma, qualora il disegno di legge di cui al cap. 1.2.3. venisse approvato, la notifica mediante il servizio « Postel » potrebbe essere effettuata direttamente dall'avvocato o procuratore legale senza alcuna autorizzazione.

3.5. - Modelli ed ambiti di intervento normativo.

Come detto al cap. 1.1., il procedimento notificativo si pone indubbiamente come scopo quello di portare un atto a conoscenza del destinatario, ma l'ordinamento lo ritiene validamente compiuto quando sia stata posta in essere un'attività che faccia ritenere ragionevolmente probabile che l'atto stesso sia reso conoscibile per il destinatario. La legge valuta poi in grado di realizzare tale risultato i vari procedimenti notificativi da essa stessa previsti. E che tale procedimento abbia avuto luogo è provato, oltre che dall'efficacia dell'attività posta in essere, da quanto dichiarato dall'ufficiale giudiziario che vi provvede: dichiarazione che permette di considerare la notificazione avvenuta pienamente provata, fino all'esperimento della querela di falso.

Perché in questi procedimenti notificativi ci si possa avvalere in maniera soddisfacente dei mezzi informatici e telematici sembrerebbe opportuno, a prescindere dalla già esaminata utilizzabilità concreta di tali strumenti allo stato attuale della normativa,⁷⁰ un intervento apposito del legislatore.

Tale intervento dovrebbe svolgersi non soltanto a livello di strutture (creando, ad esempio, sistemi di messaggistica o di posta

(70) In conseguenza dell'autorizzazione del giudice (art. 151 c.p.c.), oppure per fattispecie particolari (l. 183 del 1993, cit.): sul punto vedi i paragrafi precedenti.

elettronica nei vari uffici giudiziari), ma anche sul piano del diritto positivo: ad esempio compiendo, a livello normativo, una valutazione preventiva di idoneità (astratta) del procedimento notificativo mediante sistemi informatici e telematici a realizzare la conoscibilità richiesta dall'ordinamento. In questo caso si potrebbe prescindere dall'autorizzazione del giudice, in quanto il ricorso alle forme « elettroniche » sarebbe consentito, in via generale, dalla stessa legge: con un notevole impulso all'utilizzo di tali nuovi sistemi, e quindi a migliorare il livello di efficienza delle strutture giudiziarie. Non solo, ma vista la sicurezza tecnica che si può conseguire circa la loro efficacia al raggiungimento dello scopo della notifica (la possibilità di conoscenza), dovrebbe essere conferito al procedimento notificativo così effettuato valore probatorio pieno, a prescindere dalla presenza dell'ufficiale giudiziario.

Andrebbe invece mantenuto il controllo sulla regolarità di tale procedimento da parte dello stesso giudice, il quale potrebbe ordinare il rinnovo della notifica qualora ritenesse che il procedimento stesso, nonostante abbia avuto luogo nelle forme previste dalla legge, non abbia comunque dato sufficiente garanzia di aver raggiunto il proprio scopo.

Nell'attesa di un intervento normativo apposito nel senso indicato, attualmente l'utilizzabilità degli strumenti informatici e telematici per notificare gli atti del processo è diversa a seconda del singolo mezzo. Così, si può considerare attualmente non realizzabile un sistema di messaggistica o di posta elettronica, a causa delle rilevanti strutture coinvolte, non ancora rese operative in alcun distretto.

È invece, a nostro avviso, immediatamente utilizzabile il servizio « Postel », sia in applicazione dell'art. 149 c.p.c., e quindi con la presenza dell'ufficiale giudiziario, sia a prescindere da tale presenza, mediante l'applicazione dell'art. 151 c.p.c., e quindi conseguentemente all'autorizzazione del giudice.

Per quanto riguarda la notificazione mediante *telex*, già utilizzata seppur sporadicamente, è auspicabile che venga effettuata con maggiore intensità anche nel processo civile: eventualmente in conseguenza di soluzioni tecniche che diano maggiore certezza circa contenuto e destinatario dell'atto notificando.

GIANLUIGI CIACCI
PASQUALE VARI